

# Giornalisti d'Europa più protetti che in Italia

ALESSANDRA FOSSATI\*

La Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu) all'articolo 10 sancisce il fondamentale principio della libertà di manifestazione del pensiero stabilendo che «ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. [...] Poiché l'esercizio di queste libertà comporta «dei doveri e delle responsabilità, esso può essere sottoposto a certe formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge che costituiscono, in una società democratica, delle misure necessarie [...]».

Con due recenti pronunce del 7 dicembre 2010, ancora una volta la Corte europea dei diritti dell'uomo è intervenuta per assicurare il pieno rispetto del diritto alla libertà di espressione dei giornalisti aggiungendo un altro tassello a favore di questi ultimi, i quali incontrano, invece, sempre più ostacoli sul piano nazionale. La giurisprudenza della Corte europea è costellata di pronunce che ribattono

**Una doppia pronuncia della Corte dei diritti conferma la maggior tutela garantita a Strasburgo**

quelle nazionali sovvertendo i criteri di valutazione dei giudici nazionali. Per la Corte europea la «necessità» di una qualsivoglia limitazione alla libertà di espressione «deve essere provata in modo convincente». [...]

Con la sentenza *Público* contro Portogallo del 7 dicembre 2010 (ricorso n. 39324/07), la Corte di Strasburgo ritorna sulla tutela della segretezza delle fonti dei giornalisti e sull'effetto deterrente del quantum risarcitorio. I giudici portoghesi avevano condannato per diffamazione l'editore e i giornalisti del quotidiano *Público* per aver pubblicato alcuni articoli nei quali si sosteneva che la società di calcio Sporting Lisbona non avrebbe pagato al fisco portoghese circa 2,3 milioni di euro di contributi per la sicurezza sociale.



La società di calcio di Lisbona aveva agito contro i giornalisti e aveva ottenuto dalla Suprema Corte un risarcimento di 75.000 euro per la diffamazione subita. Una posizione del tutto ribaltata dai giudici internazionali. La Corte europea ha accertato la buona fede dei giornalisti che hanno pubblicato articoli in fatto sufficientemente circostanziati (riportando anche le dichiarazioni della società di calcio), controllando le informazioni ricevute da una fonte attendibile che, correttamente, non hanno svelato. La Corte europea è intervenuta anche sulle sanzioni pecuniarie inflitte a giornalisti ed editore assumendo la sproporzione dei 75.000 euro. La Corte ribadisce l'effetto deterrente insito nella condanna non solo sul giornalista e sull'editore,

ma sulla collettività che, in tal modo, vede compromesso il diritto a ricevere informazioni di pubblico interesse. La Corte ha dunque condannato il Portogallo a risarcire ai ricorrenti 83.000 euro per danni patrimoniali.

Con la sentenza *Mackay* e *BBC* Scozia contro Regno Unito del 7 dicembre 2010, la Corte europea è intervenuta su un altro tema fondamentale, quello della cronaca giudiziaria. Un tribunale britannico aveva emesso un'ordinanza con la quale vietava la pubblicazione di ogni informazione su un procedimento penale a carico di due soggetti accusati di spaccio di droga il cui processo era stato sospeso perché era stato accertato che dalla procura e dalla polizia erano state intercettate comunicazioni tra gli imputati e i difensori. L'auto-

rità giudiziaria britannica negava al giornalista, che aveva chiesto espressamente di essere sentito per confermare il provvedimento pubblicato, di esporre le proprie ragioni. La Corte ha quindi censurato il sistema Uk che ha limitato la difesa del cronista giudiziario, negando così il principio cardine della prevalenza delle esigenze della stampa e del diritto della collettività a ricevere informazioni. Appare pertanto chiara l'interpretazione della libertà di manifestazione del pensiero fornita dalla Corte di Strasburgo. È principio ampiamente riconosciuto quello per cui la giurisprudenza europea sancisce che i giudici nazionali devono applicare le norme della Cedu secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei

Diritti dell'Uomo (cfr. sentenza 27 febbraio 2001). L'ineludibile peso nel sistema giudiziario nazionale della Cedu e delle sentenze di Strasburgo costituisce un assunto pienamente condiviso da tempo anche dalla nostra Corte Costituzionale (ex multis: sentenze 39/2008, 348 e 349/2007): gli Stati contraenti sono vincolati a uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu. [...]

Nel nostro ordinamento, la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dalla Cedu e sostenuta con vigore dalla Corte di Strasburgo, integra la sfera costituzionale [...]

prevista dall'articolo 21 della Costituzione. E, come noto, dal 1° dicembre 2009 la Carta dei diritti dell'Ue e la Cedu fanno parte della Costituzione europea (Trattato di Lisbona) e sono direttamente applicabili dai giudici e dalle autorità amministrative italiane.

**I giudici nazionali dovrebbero uniformarsi nel modo di interpretare la libertà di espressione**

La giurisprudenza italiana, nonostante le direttive della Corte Costituzionale e l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non pare essersi ancora adeguata all'orientamento di Strasburgo. Le pronunce di merito e di legittimità sono ancora tutte uniformate alle condizioni e ai parametri dettati dalla c.d. «sentenza decalogo» della Cassazione del 1984 sui limiti al diritto di cronaca e si caratterizzano - in particolare nell'ultimo triennio - per un aumento (poco «europeo») delle liquidazioni risarcitorie. C'è dunque da augurarsi che i giudici nazionali si uniformino al più presto all'interpretazione che la Corte Strasburgo fornisce della libertà di espressione.

*\*Dalla newsletter «Nova Juris» dello studio Munari Cavanti*